



COMUNE DI ORCIANO PISANO

C.A.P. 56040

PROVINCIA DI PISA

TEL. (050) 683018

ALLEGATO C.C. N.9/25.2.94.

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia e del Demanio Statale.

Art. 2

SOGGETTI ATTIVI O PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto,

anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 3

DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Ogni occupazione, di cui all'art. 1, puo' essere consentita da questa Amministrazione nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonche' di altre Amministrazioni, se richiesti dalle norme.
2. Le concessioni o le autorizzazioni debbono contenere, oltre alle particolari condizioni di legge, la durata, la misura della superficie sottratta all'uso pubblico, l'entita' e la modalita' di pagamento del canone concessorio, le cause di decadenza, diverse dal pubblico interesse, nonche' l'obbligo di messa in pristino stato al termine delle stesse.
3. Le stesse sono rinnovabili alla scadenza e possono essere revocate, anche per l'inosservanza delle condizioni.

Art. 4

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni inerenti l'utilizzazione del suolo pubblico, da' diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza aggravio di interessi.

Art. 5

TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma

di legge.

2. L'omesso o ritardato adempimento di quanto al comma 1, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dalle norme istitutive, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dalla legge.

Art. 6

CRITERI DI DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 7

GRADUAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto valgono le seguenti classificazioni delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche, e cioè:

- a) 1^a categoria: CENTRO ABITATO;
- b) 2^a categoria: ZONE LIMITROFE;

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari; le frazioni di metro, sono arrotondate alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui all'art. 7 ed avente la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%, per la parte che eccede tale limite.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

4. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47 e 48 della legge istitutiva. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria; la misura corrispondente all'ultima categoria non puo' essere, comunque, inferiore al 30% di quelle deliberate per la prima.

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo

anno precedente a quello in corso, come risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' compreso in una delle 5 classi, di cui all'art. 43 della legge istitutiva.

Art. 10

OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa determinate come indicato nell'art. 8, comma 4, per le occupazioni del suolo comunale; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta nella misura di 1/3.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per cento.

Art. 11

PASSI CARRABILI: DISCIPLINA E TARIFFA

1. Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art. 10 e' ridotta al 50%.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata.
3. La tassa e' commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondita' del marciapiede o del manufatto.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune,

la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati; l'eventuale eccedenza e' calcolata in ragione del 10%.

5. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', puo', previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie non superiore a 10 metri quadrati e senza alcuna opera ne' esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa dovuta e' determinata con tariffa ordinaria ridotta del 50%.

7. La tariffa e' ridotta dell'80% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario degli immobili o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa e' ridotta nella misura del 30%.

9. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

10. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 12

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA E TARIFFA

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie indicate nell'art. 7, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Non da' luogo a tassazione l'occupazione temporanea per il carico e scarico delle merci od altra fattispecie, inferiore ad un'ora, anche per non piu' di due volte al giorno. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, che si verificano con carattere ricorrente, la tassa e' riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa corrispondente alla classe di appartenenza del Comune e con i limiti minimi e massima, come indicato all'art. 45 della legge istitutiva. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta ad un terzo.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tassa e' ridotta al 30%. Ove le tende siano a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche occupate, la tassa va determinata alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con instalazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata in misura del

50%. 5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 13 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo).

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere aumentata o diminuita fino al 30%.

7. Le tariffe realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte nella misura del 50%.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.

Art. 13

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO: DISCIPLINA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie, sono tassate con i criteri di cui all'art. 14.

2. Il Comune ha facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando cio' avviene in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi o in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa e' a carico degli utenti.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI CUI ALL'ART. 13

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprasuolo stradale, cavi ed impianti in genere e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2°.
2. La tassa va determinata in base al "limite minimo di L. 250.000 ed il limite massimo di L. 500.000 per Km. lineare o frazione. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa e' dovuta secondo le disposizioni di cui all'art. 47 della legge istitutiva.
4. Il Comune, qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una-tantum fino al 50% delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento, e' determinata ed applicata in misura forfettaria sulla base delle misure minime e massime, relative alla classe di appartenenza del Comune, stabilite dall'art. 47, comma 5 della legge istitutiva, con relativi aumenti e maggiorazioni.

Art. 15

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante ed i relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, e' dovuta una tassa annuale in base ai limiti minimi e massimi, per la classe di appartenenza del comune, stabiliti dall'art. 48, comma 1, della legge istitutiva, secondo la disciplina di determinazione di cui ai commi 3-4-5-6 del predetto art. 48.

Art. 16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI: DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soparsuolo comunale e' dovuta una tassa annuale secondo i limiti minimi e massimi, per la classe di appartenenza del Comune, determinati dall'art. 48, comma 7 della legge istitutiva.

Art. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa tutte le occupazioni specificatamente indicate nell'art. 49 della legge istitutiva.

Art. 18

DENUCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti i soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va

effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Comune presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi di cui all'art. 50 della legge istitutiva. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, salvo che non si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, tramite l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il versamento deve effettuarsi nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi in corso d'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto o per eccesso se l'ammontare e' inferiore o superiore a cinquecento lire.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa puo' essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del

suddetto modulo.

Art. 19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per il controllo delle denunce presentate, la verifica di versamenti, gli accertamenti in rettifica o di ufficio, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa, valgono le modalita' ed i termini delle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge istitutiva.

Art. 20

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, puo' essere affidato in concessione; in tale ipotesi debbono rispettarsi le disposizioni di cui all'art. 52 della legge istitutiva.

Art. 21

SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20% della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'articolo 18, comma 1, del presente Regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori del 7% per ogni semestre

compiuto.

Art. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, in caso di gestione diretta, ed il concessionario, in caso di gestione in concessione, designa un funzionario responsabile delle attribuzioni di cui all'art. 54 del D.Lvo 507/93.

Art. 23

VIGILANZA

1. E' attribuito, dalla norma istitutiva, alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanza, la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lvo 507/93.

Art. 24

RINVIO

1. Per quanto non e' previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative dell'ordinamento generale e le disposizioni particolari concernenti la Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

COMUNE DI ORCIANO PISANO
PROVINCIA DI PISA

PARERE AI SENSI DELL' ART. 53, 1° CO. e 55, 5° CO. DELLA
LEGGE 8.6.1990, n.142 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
C.C. N. 9 DEL 25.2.1994

O G G E T T O:

=====
Approvazione Regolamento relativo agli spazi ed aree
pubbliche. .

RESPONSABILE SERVIZIO  SEGRETARIO
DATA 25.2.94

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====
RESPONSABILE SETTORE CONTABILE
DATA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell' art.55 ,
5° co. della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

=====
UFFICIO DEL SEGRETARIO
DATA 25.2.94

Si esprime parere favorevole sotto il profilo di
legittimità.

 IL SEGRETARIO COMUNALE